

Disciplinare di gara per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa a norma per CPI della scuola Fonda Savio sita in via Pascoli n. 14 a Trieste.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Trieste – Servizio Appalti e Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo la loro offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da consegnare entro il termine fissato nel bando di gara, e recante oltre all'indicazione del soggetto mittente la seguente scritta:

“OFFERTA PER LA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA PER CPI DELLA SCUOLA FONDA
SAVIO CODICE OPERA 15084”

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non sarà consentita alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Il plico dovrà contenere le seguenti due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura:

BUSTA A: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta “A” - “Documentazione amministrativa”.

In detta busta deve essere inclusa la seguente documentazione:

1) PER TUTTI I CONCORRENTI:

A) la dichiarazione resa dal soggetto partecipante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante:

- il nominativo, le generalità e la residenza del titolare (per le ditte individuali);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in nome collettivo);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
- i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza/del socio unico persona fisica/del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le altre società o consorzio);
- nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, i nominativi, le generalità e la residenza di entrambi i soci;
- i nominativi, le generalità e la residenza degli eventuali institori e dei procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
- i nominativi, le generalità e la residenza dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- i nominativi, le generalità e la residenza dei direttori tecnici, ed attestante

- la capacità del dichiarante di impegnare il concorrente;
- l'iscrizione alla Camera di Commercio con i relativi numero e data, oltre al numero del Registro ditte;
- *(eventuale)* la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 50/2016;
- l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL), il numero di matricola azienda (INPS) ed il codice Impresa (CASSA EDILE) nonché il contratto C.N.L. applicato, se diverso da quello dell'edilizia oppure, se la dichiarazione è resa parzialmente, le relative motivazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 del D. lgs. 50/2016 comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016 (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... *[inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]*: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nel disciplinare di gara

(oppure)

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-*bis* del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di

..... del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i **documenti** di seguito elencati:

1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

2) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

3) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per

qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 commi 1 e 3 del D. lgs. n. 50/2016

che nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o in grado di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati dall'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

(se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80 comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

(se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati

per i reati indicati all'art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i) del D. lgs.50/2016

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente)

oppure

- di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera m) del D. lgs. 50/2016

di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

(nel caso in cui l'operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 o comma 5 limitatamente alle ipotesi previste al comma 7 del medesimo articolo)

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato i seguenti provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010 dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010;
- che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure

- che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n.

165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

- il possesso dei requisiti speciali di idoneità all'esecuzione dei lavori: attestazione SOA per le categorie OG 2 almeno classifica II - OS 30 o, in alternativa OG 11.

Le ulteriori dichiarazioni sotto elencate:

- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;

- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

- la dichiarazione con la quale il concorrente attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- la dichiarazione con la quale vengono indicati i lavori o parti di opere che il concorrente intende subappaltare o concedere in cottimo con il limite del 30 % dell'importo complessivo del contratto.

Relativamente a tale dichiarazione si evidenzia che ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017, qualora le attività che si intendono subappaltare riguardino quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e quindi:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

per ciascuna di esse dovrà essere indicata una terna di subappaltatori.

L'aggiudicatario non potrà subappaltare lavori o parti di opere se non quelli dichiarati al precedente punto e le richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla stazione appaltante.

Prima della stipula del contratto e del rilascio delle autorizzazioni al subappalto, la stazione appaltante verificherà l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 e 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- l'indicazione dei lavori o parti di opere che saranno eseguite dai singoli soggetti nonché delle quote di partecipazione al Raggruppamento (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata autenticata (EVENTUALE: solamente in caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari di soggetti non ancora costituiti);
- l'indicazione del domicilio eletto o dell'indirizzo di posta elettronica oppure del numero di fax al quale inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

Le suddette dichiarazioni di cui al punto A possono essere rese dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "Dichiarazione a corredo dell'offerta".

Si precisa che le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

A.1) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g) e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D.Lgs. 50/2016, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di

validità, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da: titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per tutti i soggetti indicati nella lettera A.1) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera A.1) attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A.1. Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016.

B) La garanzia pari all'importo di Euro 9.970,00 (novemilanovecentosettanta e zero centesimi), sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 50%, pari ad Euro 4.985,00 (quattromilanovecentottantacinque e zero centesimi), in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione di sistema di qualità, come stabilito dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia può essere ulteriormente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del decreto sopraccitato. In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di riduzione la certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara oppure essere contenuta nell'attestazione S.O.A. eventualmente presentata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016, la garanzia può altresì essere ridotta del 50%, pari ad Euro 4.985,00, nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% legata alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di riduzione l'operatore economico dovrà auto certificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ricorre quando:

- micro impresa (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
- piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
- media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro);

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione CRTrieste – Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Trieste. Il bonifico bancario, con causale "garanzia provvisoria per partecipazione gara d'appalto scuola Fonda Savio codice opera 15084", va effettuato sul seguente conto corrente bancario: UNICREDIT S.p.A. – Tesoreria Comunale - Cod. IBAN IT44S0200802230000001170836.

La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste.

La garanzia può inoltre essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

C) l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato; tale impegno è comunque necessario, con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o fidejussione). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1936 del codice civile, il fideiussore è quel soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui di conseguenza non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di impegno da parte del medesimo concorrente.

L'impegno del fideiussore non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di concorrenti, sarà consentita la riduzione della cauzione, solamente se sarà prodotta la certificazione di sistema di qualità di ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/ConSORZIO stesso. La certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito al concorrente aggiudicatario allorquando sarà costituito il deposito cauzionale

definitivo di cui all'art. 103 del D. lgs. 50/2016.

D) La comprova dell'avvenuto versamento della contribuzione di Euro 35,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora assorbita nell'ANAC riferita alla presente gara (CIG n° 70881606AB), da effettuare con le seguenti modalità:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare, quale comprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale quale comprova dell'avvenuto pagamento.

Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, con le modalità indicate al punto 2.3 delle "Istruzioni relative alle contribuzioni" collegandosi sul sito <http://www.avcp.it>.

E) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.).

F) PATTO D'INTEGRITÀ firmato per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola, ovvero nel caso di

concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario dovrà presentare per ciascuna componente il Raggruppamento/Consorzio, compresa la Capogruppo stessa, le dichiarazioni di cui al precedente punto 1) lettere A) e A.1) ovvero compilare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante Allegati A ed A.1.

Il Patto di integrità andrà inoltre sottoscritto da ciascun componente il Raggruppamento.

Il deposito cauzionale provvisorio, riferito a tutte i concorrenti partecipanti, potrà essere sottoscritto, in caso di presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto designato come Capogruppo.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50% connessa alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 e le ulteriori riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, diverse da quella prevista al secondo periodo della norma, saranno consentite solamente se saranno prodotte la certificazione di qualità e la documentazione prevista dalla norma per ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50%, prevista dal secondo periodo dell'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016, sarà consentita esclusivamente se ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso avrà reso la relativa autocertificazione ai sensi

dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Per i requisiti delle Imprese (categorie SOA e relative classifiche) si fa rinvio all'art. 92 del D.P.R. 207/2010.

La Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitole dai partecipanti al Raggruppamento. E' consentita la presentazione delle domande di partecipazione da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'art. 48 comma 8 del medesimo decreto. In tal caso l'atto - con il quale, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, e specificano le prestazioni che saranno eseguite dai singoli soggetti - dovrà essere inserito insieme al resto della documentazione amministrativa. Al riguardo dovranno essere anche indicate le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

L'Impresa che partecipa a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento Temporaneo/Consorzio ordinario di concorrenti non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa stessa e dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari cui essa partecipi.

3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016

Il Consorzio Stabile è quello di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, oltre a presentare la documentazione di cui al punto 1) "Per tutti i concorrenti", dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal

D.Lgs. 56/2017.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) del D. lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art 48 comma 7 secondo periodo del medesimo decreto, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) (consorzi stabili).

Relativamente al beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, il concorrente potrà goderne nel caso in cui la certificazione di qualità sia posseduta dal consorzio.

Relativamente ai concorrenti che eseguiranno i lavori, i Consorzi dovranno produrre per ogni concorrente le dichiarazioni previste alla lettera A) e alla lettera A.1).

Si rammenta che l'art. 80 D.Lgs 50/2016 estende l'obbligo dichiarativo a: titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, socio o direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori se si tratta di altro tipo di società o consorzio nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione dei modelli

predisposti dalla Stazione Appaltante, Allegati A.2 e A.1.

4) PER I CONCORRENTI STRANIERI

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

BUSTA B: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta "B" - "Offerta economica".

In detta busta deve essere inclusa l'offerta economica, redatta secondo il facsimile allegato, debitamente bollata, completata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1. il ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza;
2. una dichiarazione esplicativa, contenente l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, e gli elementi utili per determinare il costo della manodopera (CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e complessivo) ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Si precisa che gli oneri aziendali in materia di sicurezza che si chiede di indicare riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza da rischi interferenziali riconosciuti da questa Amministrazione nella misura di Euro 14.500,00.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il ribasso percentuale è espresso in cifre e in lettere fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto 1 lettere A) e A.1);
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine speciale;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora si risultasse aggiudicatari

salvo i casi di esenzione dall'obbligo previsti dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- mancato versamento della contribuzione all'ANAC;

- mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta economica, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto.

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili il mancato rispetto del termine di consegna dell'offerta, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero la non integrità del plico contenente l'offerta tale da far presumere una sua manomissione o altre gravi irregolarità relative alla chiusura dei plichi, sì da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. lgs. n. 50/2016 mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari, con esclusione automatica nel caso di almeno dieci offerte valide ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016. In tal caso verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti,

con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque. In caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere.

L'Amministrazione calcolerà la suddetta soglia procedendo al sorteggio in seduta pubblica, una volta concluso l'esame della documentazione amministrativa di ammissione, di uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d), e) del D. lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Nel caso in cui venisse sorteggiato il metodo di calcolo previsto alla lettera e) dell'articolo sopraccitato si procederà immediatamente dopo ad un ulteriore sorteggio per individuare il coefficiente compreso tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta espressa in percentuale risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare la verifica di congruità di ogni offerta che, come previsto dall'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Qualora il numero di offerte pervenute o ammesse dovesse risultare inferiore a dieci non si procederà al calcolo di alcuna soglia di anomalia e l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà prodotto il maggior ribasso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare la verifica di congruità di ogni offerta che, come previsto dall'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Regio Decreto n. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di un'unica valida offerta.

SOPRALLUOGO

I concorrenti devono inserire nella documentazione di ammissione la dichiarazione di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori come previsto nel modello allegato A. Le aree sono liberamente accessibili e l'Amministrazione non ritiene necessari sopralluoghi più specifici che richiedano la presenza di personale comunale.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- a) Le imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 105 comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori, salvo quanto disposto dal comma 13 dell'art. sopraccitato.
- b) L'esecuzione dei lavori seguirà la disciplina stabilita dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
- c) Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. lgs. n. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto.
- d) Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, sono e saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.
- e) L'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia definitiva nell'entità stabilita dall'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016 e le garanzie assicurative di cui all'art. 13 dello schema di contratto. La mancata costituzione delle garanzie determina la decadenza dell'affidamento e quant'altro previsto dall'art. 103 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016.
- f) L'aggiudicatario dovrà altresì produrre la documentazione descritta nel comma 1 dell'Allegato XVII del D. lgs. n. 81/2008, nonché le dichiarazioni dell'art. 90 comma 9 lettera b) del suddetto decreto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione medesima e/o la risoluzione del contratto.

g) L'accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Appalti e Contratti in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

h) L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 80 e 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle auto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

i) Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente bando dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio al D. lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, al Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 827/1924, al regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Trieste ed alle norme del Codice Civile in materia di contratti.

l) Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Marina Cassin – Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi del Comune di Trieste.

Trieste, - 1 GIU. 2017

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "Riccardo Vatta". To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text "COMUNE DI TRIESTE" around the top edge and "N. 350" at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a crown on top and a shield with a cross and other heraldic symbols.